

**COMUNE DI BAULADU**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO COMUNALE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. È istituito nel Comune di Bauladu il regolamento disciplinante il Dibattito Pubblico, al fine di permettere ai cittadini di contribuire mediante uno strumento di democrazia partecipativa alla formazione, valorizzazione, diffusione delle politiche pubbliche e allo sviluppo di un efficace rapporto di collaborazione diretta con l'Amministrazione Comunale, valorizzando le forme di impegno civico, l'informazione, la trasparenza e le competenze diffuse nel territorio comunale.

**Art. 2 – Definizione di Dibattito Pubblico Comunale**

1. Per Dibattito Pubblico si intende un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere o servizi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

2. Tale Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un'opera o di un servizio, ovvero quando tutte le possibili opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

3. La procedura partecipativa non può durare oltre i 120 giorni.

**Art. 3 – Titolari del diritto di partecipazione**

1. Sono titolari del diritto di partecipazione al Dibattito Pubblico tutti i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale; sono altresì titolari del suddetto diritto le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio, le quali abbiano un interesse all'oggetto del processo partecipativo e che a tal fine, il responsabile del dibattito di cui all'art. 8 comma 1, lettera g), ritenga utile far intervenire nel procedimento partecipativo.

**TITOLO II - ORGANO TECNICO COMUNALE E ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

**Art. 4 – Organo Tecnico Comunale**

1. È istituito l'Organo Tecnico Comunale in materia di Dibattito Pubblico, con il compito di verificare che nel corso del procedimento partecipativo siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento, nello specifico:

a) valutare l'assoggettabilità di un'opera o di un servizio a Dibattito Pubblico sulla base delle disposizioni del presente Regolamento;

b) nominare dei facilitatori esterni quale Organismo di Mediazione sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento all'art. 5 comma 3;

c) verificare annualmente il piano delle opere pubbliche ed i servizi di nuova istituzione al fine di indicare all'Amministrazione Comunale la previsione in merito al numero dei procedimenti partecipativi previsti per quanto attiene l'anno di competenza; la previsione di cui sopra dovrà essere indicata nello schema del bilancio di previsione.

2. L'Organo Tecnico Comunale è costituito da funzionari dell'ente, individuati dalla Giunta tra i Responsabili incaricati di posizione organizzativa o loro delegati, così come di seguito:

a) un funzionario dell'Area Tecnica;

b) un funzionario dell'Area Amministrativa;

c) un funzionario dell'Area Finanziaria;

d) un funzionario del Servizio di Segreteria.

#### **Art. 5 – Organismo di Mediazione**

1. L'Organismo di Mediazione è un organo indipendente ed imparziale, esterno all'Amministrazione Comunale, incaricato di volta in volta (per ogni Dibattito Pubblico) dal Responsabile di Servizio dell'Area (Tecnica, Amministrativa o Finanziaria) di competenza della materia oggetto di confronto.
2. L'Organismo di Mediazione si occupa, coadiuvato dalla struttura comunale, di garantire il corretto svolgimento delle fasi del Dibattito Pubblico dal momento in cui il procedimento partecipativo viene avviato.
3. L'Organismo di Mediazione è composto da membri terzi ed imparziali, che non si trovino in conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità in merito al procedimento partecipativo per i quali sono stati nominati.
4. I componenti dell'Organismo di Mediazione non devono mai esprimersi nel merito dell'oggetto del Dibattito Pubblico durante il procedimento partecipativo e devono gestire le relazioni tra i protagonisti del procedimento, moderare la discussione e stilare per ogni incontro una relazione da trasmettere alla Giunta Comunale.

### **TITOLO III - CASI DI INDIZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO**

#### **Art. 6 – Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico**

1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
  - a) le opere o servizi di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi pari o superiori a 100.000 euro;
  - b) le opere o servizi per i quali sia pervenuta la volontà della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale di attivare il Dibattito Pubblico;
  - c) le opere o servizi per i quali sia pervenuta per iscritto (con la medesima procedura relativa alla raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali) la volontà di almeno il 10% dei residenti (sulla base della popolazione residente alla data di presentazione dell'istanza) che abbiano compiuto sedici anni (anche organizzati in associazioni e comitati);
2. Non sono oggetto di Dibattito Pubblico gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
3. Nel caso in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l'opera sia soggetta a VIA o VAS, lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.
4. Nel caso in cui le opere o servizi siano predisposti da una legge (europea, statale o regionale) che vincola modalità e tempi di progettazione o esecuzione, la Giunta Comunale valuterà la possibilità di esclusione del Dibattito Pubblico per l'opera interessata, anche qualora sia un'opera ascrivibile a Dibattito Pubblico obbligatorio secondo quanto disposto dalle lettere a) e c) del comma primo del presente articolo.

### **TITOLO IV - LE FASI DEL DIBATTITO PUBBLICO COMUNALE**

#### **Art. 7 – Fase preliminare al Dibattito Pubblico**

1. Una volta accertata l'assoggettabilità di un'opera o servizio al Dibattito Pubblico e nominato l'Organismo di Mediazione, avrà inizio la fase preliminare al Dibattito Pubblico, dove i soggetti promotori delle opere renderanno disponibile all'Organismo di Mediazione, anche solo in forma digitale, una proposta di progetto preliminare.

2. Una volta ricevuta la proposta di progetto preliminare di cui al comma primo, l'Organismo di Mediazione avrà 15 giorni di tempo per chiedere al proponente eventuali integrazioni, modificazioni o specificazioni, assegnando un termine perentorio per la loro redazione che non può superare in ogni caso i 15 giorni, pena il proseguimento dell'iter di procedimento partecipativo indipendentemente dalla ricezione delle suddette integrazioni, i cui eventuali dubbi saranno interpretati dall'Organismo di Mediazione.

#### **Art. 8 – Fase della Pubblicità del Dibattito Pubblico**

1. Una volta ottenuta una proposta di progetto preliminare completa, inizierà la seconda fase della procedura partecipativa, nella quale l'Organismo di Mediazione dovrà:

- a) iniziare una campagna di comunicazione finalizzata ad informare la cittadinanza sul processo partecipativo di prossima attivazione;
- b) individuare i soggetti pubblici o privati (sia persone fisiche che giuridiche, associazioni, comitati, etc) che potrebbero essere interessati al procedimento in modo da divulgare loro, nel caso ne facciano richiesta, tutti i documenti riguardanti l'opera o servizio;
- c) raccogliere eventuali documenti o elaborati di ogni tipo presentati a qualsiasi titolo dai soggetti di cui alla lettera precedente e divulgarli qualora si ritenga opportuno;
- d) valutare la modalità più idonea attraverso la quale svolgere il Dibattito Pubblico e valutare il numero degli incontri (non è possibile svolgere più di quattro assemblee per ciascun Dibattito Pubblico);
- e) organizzare il calendario degli incontri, di concerto con gli enti pubblici competenti e il soggetto proponente l'opera o servizio e divulgarlo con adeguato anticipo e con mezzi di comunicazione idonei;
- f) richiedere assistenza all'Organo Tecnico Comunale, qualora sia necessario reperire documenti o atti che siano inerenti al tema in discussione;
- g) individuare il responsabile del Dibattito tra i componenti dell'Organismo di Mediazione, ovvero il membro che dovrà svolgere l'attività di mediazione e facilitazione durante gli incontri pubblici.

2. La fase di cui agli articoli 7 e 8 può durare per un tempo non superiore ai 60 giorni.

#### **Art. 9 – Fase dell'indizione del Dibattito Pubblico**

1. Una volta ultimato il calendario degli incontri la Giunta indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:

- a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla cittadinanza interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i 60 giorni dal termine della fase di cui all'art. precedente;
- c) indica il nome del Responsabile del Dibattito Pubblico.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione di atti di competenza comunale connessi all'opera o servizio oggetto di procedura partecipativa; la sospensione non riguarda gli atti la cui mancata adozione possa pregiudicare finanziamenti comunitari, statali o regionali.

3. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso ai Consiglieri Comunali.

#### **Art. 10 – Fase degli Incontri Pubblici**

1. Gli incontri si effettuano di norma in strutture di proprietà comunale e vengono moderati dal Responsabile del Dibattito Pubblico coadiuvato da altri eventuali membri dell'Organismo di

Mediazione che dovranno garantire il rispetto obbligatorio dell'ordine del giorno concordato con l'Organo Tecnico Comunale, nel quale vengono indicati gli argomenti della discussione, le persone che relazioneranno e la durata delle relazioni stesse, nonché la durata del tempo dedicato agli interventi del pubblico; l'Organismo di Mediazione si preoccuperà di dedicare un margine di tempo ad esperti e tecnici competenti sul tema in discussione.

2. Tutti gli incontri pubblici devono essere verbalizzati. Gli incontri possono essere trasmessi in diretta streaming. I verbali devono essere resi pubblici a cura dell'Organismo di Mediazione.

3. Tutti i soggetti che intervengono nella discussione possono fornire il materiale della loro presentazione, redatto in forma chiara e comprensibile a tutti i partecipanti, preferibilmente almeno 24 ore prima rispetto alla data di esecuzione dell'incontro in modo da poterlo rendere pubblico possibilmente con qualche giorno di anticipo.

4. La fase di cui agli articoli 9 e 10 può durare per un tempo non superiore ai 60 giorni.

#### **Art. 11 – Conclusione del Dibattito Pubblico**

1. Al termine del Dibattito Pubblico la Giunta Comunale riceve il rapporto finale redatto dall'Organismo di Mediazione. Tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando gli argomenti sostenuti e presentando il parere finale espresso dai partecipanti al procedimento partecipativo.

2. L'Organismo di Mediazione trasmette il rapporto e il parere al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e all'Organo Tecnico Comunale; quest'ultimo cura la pubblicazione del rapporto e del relativo parere nel sito istituzionale dell'ente.

3. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del rapporto, l'ente proponente l'opera o servizio oggetto di Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente sui propri canali istituzionali, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende accogliere quanto espresso dal procedimento partecipativo.

4. Le comunicazioni di cui al comma secondo e terzo del presente articolo comportano il venire meno della sospensione di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

### **TITOLO V - NORME FINALI**

#### **Art. 12 – Comunicazione**

1. Per tutti i procedimenti partecipativi il Comune provvede ad effettuare una adeguata campagna informativa.

2. Entro trenta giorni dall'inizio della prima procedura partecipativa viene creata un'apposita pagina internet (nel sito istituzionale del Comune) dedicata al Dibattito Pubblico, nel quale verranno caricati tutti i materiali ad esso relativi, ivi compresi il calendario degli incontri, i documenti e gli elaborati relativi al procedimento partecipativo.

3. Il sito internet di cui al comma precedente conterrà una rubrica dedicata alle domande dei cittadini per dare modo a chi non può partecipare direttamente agli incontri di essere informato e portare il proprio contributo al dibattito, nonché al fine di ricevere le risposte a eventuali osservazioni o richieste di informazione; le risposte possono essere date dall'Organismo di Mediazione o dall'Organo Tecnico o dalla Giunta Comunale a seconda della competenza.

4. Viene istituita apposita *mailing list* o *messaggi broadcast* per la comunicazione a tutti i soggetti interessati al DP, per informare loro circa gli step dei procedimenti partecipativi e i vari calendari degli incontri.

5. Tutti i documenti sul dibattito pubblico saranno in ogni caso disponibili in formato elettronico, garantendone la reperibilità cartacea a chi ne faccia richiesta in un apposito ufficio individuato dall'Organo Tecnico Comunale, in modo da agevolare i cittadini che non abbiano dimestichezza con gli strumenti informatici ma che siano in ogni caso interessati ai procedimenti partecipativi.

**Art. 13 – Copertura Finanziaria**

1. L'approvazione del presente regolamento impegna la Giunta Comunale a istituire un capitolo dedicato al Dibattito Pubblico nel bilancio di previsione.
2. Una volta accertata dall'Organo Tecnico Comunale l'assoggettabilità di un'opera o di un servizio a Dibattito Pubblico sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, la Giunta Comunale si impegna stanziare le risorse finanziarie necessarie ai fini dello svolgimento del procedimento partecipativo.

IL SINDACO  
F.to Dott. Davide Corrigan

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Donatella Mancosu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. 5 pagine.

Bauladu, 24.06.2019

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to Dott. Paolo Carta